



CONC. LOG-2006

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE
DEL NIDO D'INFANZIA
DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

ART. 1 - ENTE CONCEDENTE	3
ART. 2 - OGGETTO	3
ART. 3 - CATEGORIE DI SERVIZIO – DESCRIZIONE	3
ART. 4 - FINALITÀ DEL SERVIZIO	3
ART. 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 7 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE.....	3
ART. 8 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA.....	4
ART. 9 - SOPRALLUOGO	4
ART. 10 - AREA DI UTENZA.....	5
ART. 11 – SEDE.....	5
ART. 12 - ORARIO DI APERTURA E DI FREQUENZA.....	5
ART. 13 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO	6
ART. 14 - CLAUSOLE SOCIALI.....	6
ART. 15 – SUPERVISIONE SCIENTIFICA E PEDAGOGICO-DIDATTICA DEL SERVIZIO	7
ART. 16 – PASTI E PULIZIE	7
ART. 17 - DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	8
ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
ART. 19 – CAUZIONE.....	8
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	9
ART. 21 – RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO E SUO DOMICILIO.....	9
ART. 22 – ONERI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE	9
ART. 23 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	10
ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO DUVRI	10
ART. 25 – GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DI QUALITA'	11
ART. 26 - RESPONSABILITÀ RISPETTO AI MINORI – ASSICURAZIONE	11
ART. 27 - ULTERIORI ASSICURAZIONI	12
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ART. 29 – DIVIETO CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBCONCESSIONE.....	13
ART. 30 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 31 - GESTIONE CONTROVERSIE	15



ART. 1 - ENTE CONCEDENTE

Università di Verona, Via dell'Artigliere, 8, 37129 Verona – sito internet: <https://www.univr.it/it/gare-di-appalto> - pec ufficio.protocollo@pec.univr.it.

ART. 2 - OGGETTO

L'oggetto è la concessione del servizio di gestione del nido d'infanzia universitario "Baby Ateneo", accreditato ai sensi della legge Regione Veneto 22/2002, presso la sede in uso all'Università, di Via dell'Artigliere, n. 1 Verona, idoneo a ospitare un numero massimo di 21 bambini, tra i 3 e i 36 mesi, secondo quanto previsto dalla legge Regione Veneto n. 32/1990, e la DGR 84/2007 Veneto.

Il servizio deve essere svolto nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato e dalla legislazione vigente in materia.

Il concessionario deve essere disponibile ad attivare una convenzione con l'ente concedente per accogliere, presso il "Baby Ateneo", studenti in qualità di tirocinanti, secondo le modalità di legge previste.

ART. 3 - CATEGORIE DI SERVIZIO – DESCRIZIONE

Il servizio affidato in concessione è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e rientra nelle categorie dell'allegato IX Servizi di cui agli artt. 140,143 e 144 del Dlgs. 50/2016 e smi. Codice NUTS ITH31 –CPV 85320000- servizi sociali.

ART. 4 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini, in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia.

Il nido è anche un supporto ai bisogni sociali della famiglia, contribuendo in generale a facilitare la conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro e, in particolare, in tema di pari opportunità, l'accesso delle donne al lavoro.

ART. 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non stabilito diversamente nella documentazione di gara il concessionario è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni, compresi i regolamenti e prescrizioni del Comune di Verona, in materia di pubblici appalti, che abbiano comunque applicabilità con la concessione in oggetto.

In particolare la concessione è soggetta all'osservanza del Capitolato Generale per le forniture ed i servizi del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. del 28.10.1985, pubblicato sul supplemento alla G.U. del 03.03.1986, del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, forniture e servizi", del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'ente concedente, del Regolamento di gestione del nido d'infanzia dell'ente concedente, della Legge Regione Veneto 23.04.1990 n. 32 e 3.11.2006 n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e ad ogni altro atto normativo in merito.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di tre (3) anni, dal 01.09.2020 al 31.08.2023, con un periodo di prova di 6 (sei) mesi, opzione di rinnovo per ulteriori tre (3) anni.

ART. 7 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE

La concessione sarà affidata con procedura negoziata e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a operatori economici, comprese le cooperative sociali di tipo A (cooperative che offrono tra i vari servizi alla persona, quelli educativi e ricreativi con impiego di operatori qualificati) e/o loro



consorzi, con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore della gestione di asili nido, in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Il valore presunto della concessione è pari a:

- € 570.000,00 iva esclusa, per il contratto originario di 3 anni (costo del lavoro pari a € 394.000,00)
- € 582.000,00 iva esclusa, per l'opzione di rinnovo di 3 anni (costo del lavoro pari a € 405.000,00)

Il valore della concessione è stato calcolato, come evidenziato nel Piano Economico Finanziario, sulla base dell'importo della retta mensile unitaria a base di gara prevedendo la presenza di 19 bambini a tempo pieno e di 2 a tempo parziale per n. 11 mesi dell'anno educativo (da settembre a luglio) moltiplicato per n. 3 anni, importo che è stato sommato al contributo annuale da parte dell'Ateneo, tramite il Comitato Unico di Garanzia, di massimo € 12.000,00 (per rimborso spese) al fine di raggiungere l'equilibrio economico finanziario. Il totale da PEF è stato arrotondato presumendo una ulteriore entrata per possibili richieste di prolungamento dell'orario giornaliero e/o di frequenza nel mese di agosto.

La retta sarà aggiornata annualmente, a decorrere dal secondo anno, utilizzando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), gli importi aggiornati dovranno essere comunicati ai genitori entro la prima settimana di settembre dell'anno educativo.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, la concessione non è suddivisa in lotti in quanto il servizio viene svolto in un unico edificio.

La concessione è a titolo gratuito, non è previsto alcun canone da parte del Concessionario.

ART. 8 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RETTA

L'incasso delle rette mensili costituirà per il concessionario il corrispettivo per il servizio di gestione del nido d'infanzia. L'importo unitario massimo mensile della retta previsto è di € 817,00 di cui € 38,90 per IVA al 5%, per un importo netto pari a € 778,10 che costituirà la base d'asta sulla quale gli operatori formuleranno la propria offerta economica. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente la concessione.

Le famiglie dei bambini/e iscritti/e corrisponderanno al concessionario una retta mensile stabilita dall'ente concedente su base triennale, salvo adeguamenti ISTAT, e derivante dal ribasso, rispetto alla base d'asta, dell'operatore economico aggiudicatario.

Le modalità di pagamento saranno indicate dal concessionario nelle fatture emesse alle famiglie, nel caso di mancato o ritardato pagamento da parte delle famiglie, nulla è dovuto da parte dell'ente concedente.

Qualora le presenze dei bambini fossero inferiori a quelle preventivate nel presente capitolato, il concessionario non potrà avanzare nessun compenso nei confronti sia degli utenti che dell'ente concedente e manterrà pertanto inalterata la retta mensile.

Si precisa che in caso di assenza di un bambino per più giorni all'interno dello stesso mese, secondo i parametri stabiliti nel "Regolamento di gestione dell'nido d'infanzia dell'ente concedente", la retta subirà le variazioni secondo quanto previsto dall'art. 14 (rette di frequenza) del citato "Regolamento di gestione dell'nido d'infanzia dell'ente concedente".

Il concessionario non potrà vantare alcun risarcimento dall'ente concedente per somme dovute dagli utenti.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Gli operatori economici dovranno effettuare il sopralluogo negli spazi nei quali verrà svolto il servizio, previa richiesta di appuntamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).



Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il Rappresentante legale o un suo Delegato.

ART. 10 - AREA DI UTENZA

Il servizio è organizzato per accogliere un massimo di 21 bambini/e nelle fasce di età 3 – 36 mesi. Il “Regolamento di gestione del nido d’infanzia dell’ente concedente” predisposto dall’ente concedente individua i criteri di selezione per l’ammissione dei bambini/e per fasce d’età.

L’accesso al nido è, in via preferenziale, riservato ai bambini/e, figli/e di coloro che lavorano e studiano nell’ente concedente, come riferito all’art. 1 del “Regolamento di gestione del nido d’infanzia”. Tre dei posti disponibili sono riservati alle esigenze della comunità locale. Ogni anno si procederà alla verifica di tale disponibilità di posti, in considerazione dei bambini/e esterni già frequentanti. La quota dei posti riservati agli esterni potrà essere incrementata in caso di posti vacanti. Per i posti destinati alla comunità locale si potranno stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e con aziende private del territorio.

Il concessionario, sulla base dei criteri definiti dall’ente concedente, riceve le domande di iscrizione su supporto cartaceo oppure per e-mail e formula la graduatoria degli ammessi che sarà trasmessa all’ente concedente che la sottoporrà all’approvazione definitiva del Comitato Unico di Garanzia.

ART. 11 – SEDE

La sede presso la quale sarà svolto il servizio, è ubicata in Verona, Via dell’Artigliere, n. 1. Si tratta di una struttura attrezzata, con area di circa mq. 170 e mq. 100 di cortile, a uso esclusivo del nido, con locali opportunamente arredati e attrezzati (cfr. *planimetria allegata al capitolato*).

ART. 12 - ORARIO DI APERTURA E DI FREQUENZA

Il servizio si organizza per “anno educativo” con decorrenza dal 1 settembre al 31 luglio.

L’orario giornaliero di apertura dovrà essere il seguente: dalle 7.45 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, per almeno 11 mesi l’anno con le seguenti fasce orarie di frequenza:

Tempo pieno: 7.45-16.30 comprensivo di spuntino del mattino, pasto, merenda. Con possibilità di accesso al servizio dalle 7.45 alle 9.30 e di uscita dalle 15.30 alle 16.30;

Part time mattina: 7.45-13.30 comprensivo di spuntino del mattino e pasto. Con possibilità di accesso al servizio dalle 7.45 alle 9.30 e di uscita dalle 13.00 alle 13.30.

Il concessionario si impegna inoltre a garantire il servizio di prolungamento orario nella fascia 16.30-18.30, nei giorni in cui risultano iscritti almeno 5 bambini contemporaneamente: le iscrizioni saranno raccolte in due momenti dell’anno per il periodo settembre-gennaio e per il periodo febbraio-giugno secondo le modalità previste dall’art. 14 del Regolamento di gestione del nido di infanzia”.

Eventuali ulteriori modulazioni dell’orario potranno essere concordate tra genitori e concessionario del servizio, previa autorizzazione della Commissione amministrativa del “Baby Ateneo”.

Nel mese di agosto il concessionario si impegna a erogare il servizio per una o due settimane (la prima e/o l’ultima) qualora vi siano almeno 6 richieste che dovranno essere confermate entro il 31 maggio di ogni anno educativo.

Le giornate di chiusura della struttura durante l’anno, salvo quanto previsto per il mese di agosto, coincideranno con le festività nazionali e con la festa del santo patrono di Verona; inoltre, la Commissione amministrativa del Baby Ateneo avrà la facoltà di individuare fino ad un massimo di cinque giorni di sospensione del servizio nel corso di ogni anno educativo. per adeguamenti a esigenze di calendario.

L’organico previsto dal concessionario dovrà rispettare, per tutto l’orario di funzionamento del servizio, il seguente rapporto numerico educatore/bambini iscritti e ammessi:

- da 3 a 12 mesi 1:6
- da 13 mesi a 36 mesi 1:8.



I gruppi di riferimento saranno organizzati, nel rispetto delle fasce di età sopra specificate, a decorrere dal mese di settembre, per l'intero anno educativo. Al fine di favorire la continuità educativa, a ciascun gruppo dovrà essere garantita stabilità di relazioni tra pari età e con l'educatore di riferimento.

Il concessionario dovrà assicurare:

- la presenza del personale nella struttura almeno tre giorni prima dell'inizio delle attività, allo scopo di programmare le attività e allestire gli spazi.

L'utilizzo della struttura da parte del concessionario in periodi e gli orari diversi da quelli di funzionamento, deve essere formalizzato, con adeguate motivazioni e autorizzato dall'ente concedente.

ART. 13 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare il servizio educativo in oggetto con proprio personale, esclusa qualunque forma di sub concessione.

Il concessionario dovrà assegnare e impiegare personale educativo e ausiliario qualificato, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge della Regione Veneto n. 32/90 e s.m.i.

Prima della stipula del contratto, il concessionario è tenuto a fornire all'ente concedente i *curricula* di tutto il personale che intende impiegare nel servizio.

L'ente concedente ha la facoltà di non procedere alla stipula del contratto, o di recedere da esso, qualora una o più unità del suddetto personale non risultino in possesso dei requisiti curricolari richiesti.

Al fine di garantire il rispetto degli standard di esecuzione della concessione, salvo cause di forza maggiore documentate, il concessionario dovrà mantenere per l'intera durata del contratto tutto il personale nominativamente indicato in sede di stipula del contratto. Non saranno consentiti *turnover* di personale, salvo quanto previsto dalla normativa e per comprovati e documentati motivi.

Il nominativo del nuovo personale impiegato dovrà essere proposto al Comitato Unico di Garanzia al fine della verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra.

Il concessionario si impegna a prevedere all'interno del contratto di lavoro del personale educativo un monte ore annuale per attività di gestione e per la formazione.

Il concessionario si impegna a garantire la funzione di coordinamento gestionale e pedagogico del servizio assicurando la presenza di un coordinatore interno sulla base di un modello organizzativo che documenti funzioni e presenza.

Il coordinatore dovrà possedere, oltre ai titoli di studio previsti dalla normativa regionale vigente, un'esperienza come coordinatore di nido d'infanzia accreditato di durata almeno triennale.

Il coordinatore interno proposto non potrà essere sostituito, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C., salvo impedimenti non riconducibili a colpa del concessionario o da questi non prevedibili all'atto della presentazione dell'offerta. La sostituzione del coordinatore con un altro soggetto, di pari *curriculum* e professionalità, dovrà essere preventivamente sottoposta al Comitato Unico di Garanzia al fine della verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra.

La pianta organica del personale con funzioni ausiliare (pulizie e preparazione pasti), dovrà assicurare il seguente rapporto numerico:

- almeno **una** unità fino a 16 bambini.
- almeno **due** unità oltre i 16 bambini.

ART. 14 - CLAUSOLE SOCIALI

Il concessionario, qualora applichi il CCNL delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, è tenuto all'applicazione dell'art. 37 in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impegnato nei servizi. Nel caso venga applicato un CCNL diverso, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37 il concessionario subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze



dell'concessionario uscente, a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante e le mutate esigenze tecnico-organizzative e garantendo loro l'applicazione del contratto collettivo di settore.

ART. 15 – SUPERVISIONE SCIENTIFICA E PEDAGOGICO-DIDATTICA DEL SERVIZIO

Il modello pedagogico e le pratiche educative saranno oggetto di monitoraggio e valutazione attraverso la supervisione scientifica di competenza dell'ente concedente che nel Dipartimento di Scienze Umane dispone di personale competente nell'ambito scientifico relativo all'educazione e cura per la prima infanzia.

ART. 16 – PASTI E PULIZIE

La preparazione e la somministrazione dei pasti, la fornitura degli alimenti, i controlli HACCP sono a carico del concessionario.

In base alla normativa vigente, i pasti dei bambini fino a 12 mesi di età devono essere preparati in loco, pertanto la struttura sarà attrezzata per la loro preparazione.

I pasti per i bambini al di sopra dei 12 mesi saranno preparati all'esterno da servizi di ristorazione abilitati.

I pasti devono essere predisposti secondo le procedure HACCP sulla base di tabelle dietetiche appositamente previste dall'apposito servizio dell'ULSS 9 Scaligera di Verona.

Eventuali diete particolari, in presenza di specifiche patologie, devono essere prescritte esclusivamente su richiesta dei medici pediatri degli interessati.

Eventuali diete particolari per bambini al di sotto dei 12 mesi e motivi etico-religiosi possono essere richieste dagli interessati al concessionario.

Il programma del menù deve essere comunicato ad inizio anno ai genitori che sono tenuti a prenderne visione.

Al concessionario competono la preparazione e la somministrazione giornaliera dei pasti, nonché la responsabilità della conservazione e della scadenza degli alimenti. Il concessionario si impegna a seguire le indicazioni fornite dall'ULSS 9 Scaligera relative alla somministrazione e alla conservazione degli alimenti.

L'igiene deve essere garantita tramite la scrupolosa applicazione di un piano di autocontrollo che copra tutte le fasi conservazione, preparazione nonché l'eventuale trasporto. Pertanto il concessionario deve adottare le misure adeguate per garantire le condizioni igieniche del prodotto finale mettendo in atto le procedure di controllo necessarie.

Le materie prime utilizzate devono essere selezionate secondo criteri di qualità.

La pulizia della struttura, eseguita a regola d'arte con la massima cura e nel rispetto delle norme igieniche, comprende: la sanificazione e la disinfezione quotidiana, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura e di idonei prodotti, di tutti i locali interni al nido d'infanzia, dei mobili, suppellettili e attrezzature e del materiale pedagogico, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di tutela della salute e dell'igiene pubblica. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante l'intero arco della giornata. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e il concessionario si obbliga a garantire che i locali siano sempre in perfette condizioni igienico-sanitarie e in stato di decoroso utilizzo. Gli interventi di disinfezione e derattizzazione dovranno essere fatti periodicamente e regolarmente e riguarderanno anche l'area esterna.

Il servizio di pulizia dovrà riguardare anche lo spazio esterno.

I prodotti usati per la pulizia dovranno essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito UE.

Le operazioni di pulizia non devono interferire con le attività dei bambini.

Per quanto applicabili, la preparazione e la somministrazione dei pasti e l'effettuazione delle pulizie, sono soggette a quanto previsto nei criteri ambientali minimi (CAM) elaborati nell'ambito del PAN GPP per l'affidamento del **"Servizio di ristorazione collettiva"** e per la **"Fornitura di derrate"**



alimentari", oltre ai criteri minimi ambientali per l'affidamento del **"Servizio di pulizia"** e per le **"Forniture di prodotti per l'igiene"**.

ART. 17 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del contratto di concessione:

1. la lettera di invito e disciplinare;
2. il capitolato tecnico;
3. il progetto-offerta con tutta la documentazione presentata dalla ditta in sede di gara;
4. la planimetria degli spazi oggetto della concessione;
5. il "Regolamento di gestione del nido d'infanzia dell'Università di Verona" ente concedente;
6. il Capitolato d'Oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato, approvato con D.M. 28.10.1985, pubblicato sul supplemento alla G.U. 03.03.1986, anche se non materialmente allegato al contratto in facoltà dell'art. 99 del R.D. 23.05.1924 n. 827;
7. per le Cooperative sociali di tipo A, la Legge Regionale n. 23 del 3 novembre 2006, "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo;
8. la cauzioni e le assicurazioni previste.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e della legge 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

Qualora il concessionario non ottemperasse agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 139/2010 e s.m.i. In occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'Amministrazione verifica, l'assolvimento, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 19 – CAUZIONE

Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà prestare una cauzione pari al 10% dell'importo del contratto triennale a base di gara a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà essere depositata a favore dell'Università di Verona presso l'Istituto cassiere dell'ente concedente.

Tale deposito potrà essere costituito nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, e cioè mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni secondo la legislazione vigente; per la validità di tali forme di deposito l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- a. di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
- b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
- c. di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di obbligarsi a versare su semplice domanda scritta dell'Università, senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta dall'Università prevedendone l'operatività entro 15 giorni;
- d. di mantenere valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e comunque fino a quando il concessionario non abbia consegnato l'originale della polizza unitamente alla dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall'Università in qualità di ente garantito.



La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'ente concedente.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 il concedente avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, considerato l'interesse pubblico da soddisfare, al fine di garantire l'inizio del servizio a decorrere dal 01.09.2020, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, al concessionario, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. A tal fine verrà redatto e sottoscritto dalle parti apposito verbale di consegna d'urgenza del contratto. Tutti gli obblighi e oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali. Tutte le spese afferenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Rientrano in tali oneri le marche da bollo del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

ART. 21 – RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO E SUO DOMICILIO

Il concessionario dovrà dotarsi di un Coordinatore interno responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere funzioni di organizzazione e coordinamento del servizio, sia dal punto di vista pedagogico che tecnico-amministrativo, il quale sarà individuato come proprio rappresentante.

Il concessionario rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del rappresentante di cui sopra. Al medesimo rappresentante l'ente concedente farà riferimento per ogni comunicazione riguardante la presente concessione.

Il concessionario dovrà comunicare all'ente concedente il nominativo del suo rappresentante e la sede presso la quale eleggerà il proprio domicilio, a tutti gli effetti contrattuali.

Tutte le contestazioni di inadempimento e le comunicazioni fatte al detto rappresentante avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente al concessionario, e presso tale sede l'ente concedente invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale con espresso esonero dell'ente concedente da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 22 – ONERI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

L'ente concedente assume a proprio carico i seguenti oneri per tutta la durata del contratto, a titolo gratuito, senza richiesta di rimborso al concessionario dei costi sostenuti per:

- la messa a disposizione dei locali;
- gli arredi;
- i consumi per riscaldamento, per fornitura d'acqua potabile, energia elettrica e gas per cucina;
- la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- la copertura assicurativa dell'immobile;
- la gestione e la manutenzione dei beni immobili e degli impianti fissi;
- le spese per pasti, materiali da ufficio e cancelleria, pannolini e detersivi entro il limite massimo di euro 12.000,00.

Prima dell'inizio della gestione del servizio sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili. Alla scadenza del contratto il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.



ART. 23 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a:

- svolgere il servizio di gestione del nido d'infanzia sotto la propria responsabilità, con propria organizzazione e proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di legge, del "Regolamento di gestione del nido d'infanzia dell'Università di Verona", delle disposizioni del presente Capitolato e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
- sostenere il costo per la fornitura di: generi alimentari, materiale ludico, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia dei locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da integrare e sostituire all'occorrenza, biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, biancheria da letto, ecc.), vestiario per il personale, elettrodomestici e attrezzature specifiche per il riscaldamento e la conservazione dei cibi, bolletta telefonica;
- provvedere alla fornitura dei pasti, compreso gli oneri connessi, per i quali si rimanda al precedente articolo 16 "Servizio di ristorazione e pulizia";
- curare:
 - il corretto funzionamento delle attrezzature, dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti dando tempestiva comunicazione della necessità di intervento;
 - la pulizia ed il riordino di tutti i locali;
 - la disinfestazione e derattizzazione dei locali e dell'area esterna;
 - gestire le procedure amministrativo-contabili relative al servizio comprendenti anche la riscossione delle tariffe da parte degli utilizzatori;
 - gestire l'istruttoria delle domande di ammissione dei bambini al nido d'infanzia e a redigere la graduatoria tenendo conto dei criteri definiti dall'ente concedente;
 - a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche e ai controlli decisi dall'ente concedente, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, a ovviare alle stesse con tempestività e a proprie cura e spese.
- assumere ogni responsabilità e onere nei confronti dell'ente concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Nei casi di avvicendamento nella gestione con nuovo concessionario, il concessionario uscente dovrà assicurare la compresenza del proprio personale con i nuovi educatori, al fine di garantire la continuità del progetto educativo, per un tempo non inferiore a 20 giorni effettivi di servizio.

ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO DUVRI

Il concessionario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I rischi presenti nell'ente concedente e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nelle allegate "schede dei rischi della sicurezza", che fanno parte integrante del presente Capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Ateneo.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione delle "schede dei rischi della sicurezza".

Considerata la collocazione del nido d'infanzia di Ateneo (piano terra di un condominio, che l'ente concedente ha in gestione, ma non in proprietà) i rischi presenti sono quelli riscontrabili nelle abitazioni civili o negli uffici e possono essere riassunti in rischi legati a: la tipologia della struttura, la presenza degli impianti elettrico e del gas metano, il microclima ed il condizionamento dell'aria, il rischio incendio.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti agli operatori economici per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza. I costi della sicurezza connessi alla concessione e propri del concessionario, dovranno essere compresi nell'importo complessivo ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.



La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato al presente Capitolato.

ART. 25 – GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DI QUALITÀ

L'ente concedente ha ampie facoltà di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e il grado di soddisfazione dell'utenza, vigilerà sul rispetto delle disposizioni di legge, del "Regolamento di gestione del nido d'infanzia dell'ente concedente", delle disposizioni del presente Capitolato e del progetto del servizio presentato in sede di gara.

È facoltà dell'ente concedente effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli presso il nido d'infanzia per verificare la rispondenza del servizio fornito con le prescrizioni contrattuali e/o normative vigenti in materia.

I controlli possono essere effettuati secondo la metodologia ritenuta più idonea dagli incaricati al controllo, anche con l'ausilio di macchina fotografica e riprese video. Il personale del concessionario non dovrà interferire sulle procedure di controllo.

In particolare l'ente concedente si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai locali destinati ai servizi concessi al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse, si riserva altresì la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

I controlli sul regolare svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente, per conto dell'ente concedente, dal DEC e dal supervisore scientifico del servizio.

Le relative valutazioni conclusive sono espresse in forma scritta e comunicate al concessionario.

È facoltà dell'ente concedente richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni sul regolare svolgimento del servizio, oltre che prendere visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impegnati nei servizi di cui alla presente concessione.

Nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del concessionario, l'ente concedente ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritenesse più opportuno, a spese del concessionario, salvo il risarcimento del maggiore danno.

Il concessionario è tenuto a redigere una relazione annuale, da presentare entro il 31 luglio di ogni anno sull'attività svolta dalla quale risultino i servizi prestati, gli eventuali inconvenienti e/o le disfunzioni verificatisi ed i correttivi applicati; la relazione dovrà inoltre contenere anche la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti.

Nei casi di avvicendamento nella gestione con nuovo concessionario, il concessionario uscente dovrà assicurare la compresenza del proprio personale con i nuovi educatori, al fine di garantire la continuità del progetto educativo, per un tempo non inferiore a 20 giorni effettivi di servizio

ART. 26 - RESPONSABILITÀ RISPETTO AI MINORI – ASSICURAZIONE

Il concessionario risponde in sede civile e penale dell'incolumità dei bambini/e.

Spetta agli educatori la prevenzione dei rischi di infortunio connessi alle attività, nonché l'opera di primo intervento e soccorso nei casi necessari.

Nell'eventualità che si manifesti la necessità di un accertamento sanitario delle condizioni di salute di un minore (infortunio, malessere), il concessionario ha il compito di informare la famiglia e accompagnare, se necessario, tramite il mezzo più efficace, il minore al Pronto Soccorso per le cure mediche del caso.

In tali circostanze il concessionario dovrà far pervenire una relazione scritta all'Università contestualmente a copia della denuncia scritta alla compagnia assicuratrice.

Il concessionario è autorizzato a non ammettere al servizio i bambini/e che presentassero sintomi di malattia acuta in atto: febbre, vomito, diarrea, congiuntivite purulenta, stomatite, etc., come da art. 8 del Regolamento di gestione.

I genitori devono fornire al personale del nido un recapito telefonico che consenta, in qualunque momento della permanenza al nido del bambino, di essere tempestivamente rintracciati nel caso si rendesse necessario portarlo a casa.



Il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori ed agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato: la copertura assicurativa dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenze o responsabilità del personale che presta servizio a qualunque titolo nella struttura.

La polizza, con massimali adeguati per ciascun anno educativo deve essere inviata all'ente concedente prima dell'inizio del servizio e per ogni successivo anno educativo.

L'ente concedente si riserva il diritto di non ritenere sufficienti i massimali proposti e le coperture assicurative, e di chiederne l'aumento al concessionario, che dovrà procedere senza obiezione alcuna.

ART. 27 - ULTERIORI ASSICURAZIONI

Il concessionario dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che di terzi.

L'ente concedente non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del concessionario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei.

Il concessionario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause allo stesso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone od a cose, sia dell'ente concedente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine è a carico del concessionario l'obbligo di stipulare una assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione del servizio, presso società di primaria importanza con massimali adeguati, non inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro ed € 1.500.000,00 per persona, che dovranno comunque essere ritenuti sufficienti dall'ente concedente.

La polizza dovrà espressamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini/e frequentanti il nido d'infanzia dell'ente concedente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal DEC alla presenza di un delegato del concessionario, nel giorno e nell'ora concordati.

Qualora il concessionario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento del danno, il DEC procederà autonomamente alla presenza di due testimoni dipendenti dell'ente concedente.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto del concessionario.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ente concedente è autorizzata a provvedere direttamente addebitandone direttamente l'importo al concessionario anche mediante incasso del deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti o raccolti nell'ambito della procedura di scelta del contraente, della stipula e nel corso dell'esecuzione del contratto saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi generali di liceità, correttezza e riservatezza.

L'Università di Verona risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alla procedura e/o stipulano il contratto, ai sensi degli artt. 24 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679; un'informativa di dettaglio agli interessati su finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei propri diritti è consultabile sul sito istituzionale, all'indirizzo: www.univr.it/privacy.

Contestualmente all'affidamento del Servizio, il concessionario accetterà la designazione, da parte dell'Università, quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente ai trattamenti effettuati nell'ambito delle attività ad esso demandate, per le finalità e secondo le modalità operative indicate nel Regolamento per la gestione del nido d'infanzia e nel presente Capitolato.

In particolare, nell'espletamento del servizio dato in concessione:



- i dati (compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679) potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale, in base alle attività svolte, attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione ed archiviazione adeguati, preventivamente concordati con l'Università;
- il concessionario sarà tenuto a fornire, a richiesta dell'Università, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679: in particolare, ai sensi dell'art. 32, il concessionario sarà tenuto a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- il concessionario, inoltre, sarà tenuto ad assistere l'Università al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) e 36 (Consultazione preventiva) del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;
- il concessionario non potrà procedere alla raccolta di dati ulteriori presso le famiglie dei minori utenti, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori (previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare); provvederà all'aggiornamento, modifica, rettifica dei dati personali qualora ciò risulti necessario in relazione alle finalità del trattamento; provvederà inoltre, a richiesta dell'Università, alla cancellazione o tempestiva restituzione di tutti i dati personali e delle copie esistenti, di cui la prima sia in possesso, senza poterne conservare copia alcuna, salvo espresso diverso accordo o previsione di legge. In ogni caso, il concessionario sarà tenuto ad eliminare i dati personali quando siano state raggiunte le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati in mancanza di un obbligo di legge o della necessità di ulteriore conservazione;
- i dati personali raccolti o trattati nello svolgimento del servizio non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del concessionario, se non per adempiere ai termini del Regolamento per la gestione del nido d'infanzia dell'Università o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria;
- il concessionario non potrà ricorrere ad altro Responsabile del trattamento, senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, il concessionario avrà l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679; diversamente, il concessionario conserverà nei confronti dell'Università l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile;
- l'Università vigilerà periodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al concessionario in materia di protezione dei dati personali e verificherà il perdurare dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità che hanno influito sulla designazione a Responsabile del trattamento;
- il concessionario è reso edotto che, qualora violi le norme di legge, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento o disattendendo le istruzioni ricevute dall'Università, verrà considerato Titolare del trattamento in questione.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali non prevede alcun compenso aggiuntivo a favore del concessionario, rispetto a quello indicato al precedente art. 4.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del Responsabile, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 29 – DIVIETO CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBCONCESSIONE

È fatto divieto al concessionario di cedere tutto od in parte i servizi oggetto della presente concessione ad altro operatore economico.



L'eventuale cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'ente concedente, che ha la facoltà di ritenere risolto il contratto, con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della ragione giuridica del concessionario.

ART. 30 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze o abusi riguardo gli obblighi contrattuali, l'ente concedente potrà applicare una penale compresa tra € 500,00 ed € 1000,00 per ogni contestazione come di seguito precisato.

Il concessionario è passibile di penalità nel caso in cui:

A) per qualsiasi motivo imputabile al concessionario e da questo non giustificato, il servizio non venisse eseguito anche per un solo giorno o non fosse conforme a quanto previsto in Offerta e dai Documenti di gara (ad esempio, mancato rispetto del rapporto numerico educatrici/bambini, mancato utilizzo di alimenti biologici, ecc.). In questi casi, l'ente concedente disporrà una penale pari a € 1.000,00 al giorno, oltre ai danni diretti ed indiretti provocati agli utenti del servizio o a terzi;

B) dovesse introdurre un *turnover* di personale non per cause di forza maggiore o non concordato con l'ente concedente, la penalità prevista sarà pari a € 1.000,00 al giorno;

C) la supervisione scientifica e pedagogica rilevi gravi irregolarità relative al rispetto delle linee guida essenziali del modello pedagogico dovute a carenze strutturali e/o a comportamenti non adeguati del personale tali da pregiudicare gli standard di qualità del servizio erogato. In questo caso si applicherà una penale di 500,00 euro al giorno. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione via PEC, rispetto alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. L'importo della penalità sarà addebitato direttamente al concessionario anche mediante incameramento del deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Dopo tre inadempimenti o infrazioni è facoltà dell'ente concedente risolvere il contratto con preavviso di due mesi, salvo il risarcimento danni.

L'ente concedente si riserva il diritto di risoluzione del contratto, nonché di rivalsa sulle cauzioni e sulle ulteriori garanzie assicurative previste dal presente capitolato anche nei seguenti casi:

- a) al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art.108 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) per cessione totale o parziale del contratto;
- c) per mancata stipula delle assicurazioni richieste;

nonché nei seguenti casi d'inadempienza da parte del concessionario:

- mancato superamento del periodo di prova previsto all'art.6 "Durata del contratto";
- interruzione non motivata del servizio;
- ripetute e gravi inadempienze contrattuali anche a seguito di diffide formali dell'ente concedente;
- mancato adeguamento alle indicazioni della Commissione amministrativa "Baby Ateneo", del supervisore scientifico e del supervisore pedagogico-didattico del servizio;
- non ottemperanza, entro cinque giorni lavorativi, alle prescrizioni dell'ente concedente in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Commissione amministrativa "Baby Ateneo", dal supervisore scientifico e dal supervisore pedagogico-didattico del servizio;
- rifiuto di accesso presso i locali della struttura ai preposti al controllo;
- cessione totale o parziale del contratto;
- sub concessione del servizio educativo, anche parziale;
- sub-concessione servizi accessori non autorizzati.
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali.

Nel caso di inadempimento accertato dall'ente concedente, nel concorso delle circostanze sopra specificate e di quelle previste dagli artt. 1453 e segg. C.C. si darà corso alla risoluzione del contratto, previa diffida dell'ente concedente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

L'inadempienza e l'infrazione, indipendentemente da quanto previsto al presente articolo, da parte del concessionario, delle condizioni previste dal contratto, dà diritto all'ente concedente di procedere alla



rescissione in danno ed alla esecuzione d'ufficio del contratto stesso, fatto salvo il diritto dell'ente concedente di agire nei confronti del concessionario in opportuna sede.

Nel caso in cui il concessionario non provvedesse alla redazione del verbale di riconsegna, lo farà il R.U.P. assistito da due testimoni a sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario e le somme per la riparazione dei danni all'immobile, agli impianti e ai beni mobili, anche mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito del concessionario saranno decurtate dalla cauzione.

ART. 31 - GESTIONE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto Foro competente sarà quello di Venezia.

Allegati:

- n. 1 - schede per la sicurezza
- n. 2 - DUVRI
- n. 3 - Regolamento di gestione dell'nido d'infanzia dell'ente concedente
- n. 4 - n. 1 Planimetria con suddivisione superfici